REGOLAMENTO (CEE) N. 1302/73 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 1973

che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regime d'intervento nel settore delle carni bovine è stato modificato con regolamento (CEE) n. 2822/72 (3); che occorre pertanto adeguare le norme generali relative all'intervento nel settore quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 972/68 (4);

considerando che occorre definire criteri generali tenendo conto sia degli obiettivi perseguiti dal regime d'intervento, in particolare dell'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenziali, sia delle responsabilità finanziarie incombenti in materia alla Comunità;

considerando che la regionalizzazione delle misure d'intervento è necessaria, poiché le condizioni di formazione dei prezzi nella Comunità variano non solo tra i diversi Stati membri, ma anche all'interno di questi ultimi; che occorre pertanto stabilire su quale base vengono determinate le regioni di uno Stato membro in cui devono essere prese misure d'intervento tenendo conto delle condizioni economiche e più particolarmente delle condizioni naturali di formazione dei prezzi;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 è opportuno prevedere gli stessi coefficienti in caso d'applicazione sia del paragrafo 1 che del paragrafo 2 di tale articolo; che detti coefficienti devono esprimere il rapporto da prevedere fra il prezzo della qualità in oggetto e il prezzo dei bovini adulti in caso di produzione normale;

considerando che per gli altri prodotti i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 devono esprimere il rapporto che normalmente esiste fra il prezzo della qualità in oggetto e il prezzo dei bovini adulti, costatato sui mercati rappresentativi della Comunità, in conformità dell'articolo 10 del predetto regolamento; che, di conseguenza, per la costatazione dei prezzi dei prodotti in oggetto, è opportuno fare riferimento ai periodi maggiormente rappresentativi di una situazione normale di mercato;

considerando che, allo scopo di favorire l'armonizzazione dei prezzi d'acquisto nella Comunità, occorre apportare ai coefficienti suddetti le necessarie rettifiche in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le qualità e le presentazioni dei prodotti che formano oggetto di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento devono essere determinate tenendo conto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di agevolare lo smercio dei prodotti al momento del collocamento delle scorte.

2. In caso di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, le misure d'intervento e i prodotti cui queste si riferiscono devono essere scelti tenendo conto della necessità di limitare l'onere finanziario della Comunità.

Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68, le misure d'intervento possono essere adottate soltanto negli Stati membri o nelle regioni di questi ultimi, dove è soddisfatta la condizione di cui a detto paragrafo, lettera b).

Le regioni vengono determinate tenendo conto delle considerazioni economiche e più particolarmente delle condizioni naturali di formazione dei prezzi.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 298 del 31. 12. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 11.

Articolo 3

1. I coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 vengono fissati tenendo conto :

a) dei prezzi costatati conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, dello stesso regolamento, che si riferiscono, per ciascuno Stato membro o regione di questo e per i prodotti in oggetto, ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato,

b) dell'evoluzione prevedibile dei prezzi durante la nuova campagna di commercializzazione.

2. I coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68 sono gli stessi di quelli considerati al paragrafo 1 per i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

Essi vengono fissati, per quanto riguarda gli altri prodotti, tenendo conto dei prezzi costatati conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, del predetto regolamento, che si riferiscono, per ciascuno Stato membro o regione di questo e per i prodotti in oggetto, ai periodi più rappresentativi di una situazione normale del mercato.

3. Per favorire l'armonizzazione dei prezzi d'acquisto nella Comunità, i coefficienti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esaminati ogni anno ed adattati, all'occorrenza, in base all'esperienza acquisita.

Articolo 4

Il prezzo massimo d'acquisto per una determinata presentazione di carni deve corrispondere al prezzo risultante dal rapporto di valore medio tra la presentazione delle carni in questione e i bovini vivi di ciascuna categoria.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 972/68 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 21 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS